

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia  
C.F. e P.IVA 01426600514

AVV. GIAMPIERO PINO  
Revisore Contabile  
Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it  
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI  
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it  
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO  
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it  
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

CONS.LAV. ALESSANDRA SCORTECCI  
Responsabile Qualita'  
e-mail: alessandra.scortecci@studiolegalepino.it  
pec: alessandra.scortecci.consulentilavoro@postecert.it

AVV. ELEONORA LEPRI  
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it  
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO  
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it  
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. ELISA MAFUCCI  
e-mail: elisa.mafucci@studiolegalepino.it  
pec: elisamafucci@puntopec.it

DOTT.SSA CHIARA LUCCI  
e-mail: chiara.lucci@studiolegalepino.it

Spett.le  
COLLEGIO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo lì 15.11.2011

## OGGETTO: PARERE RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI PER GLI APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLE RADIOAUDIZIONI

Norme esaminate: art.1 Regio Decreto legge 21.2.1938 n.246 “disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”.

Il presente parere trae spunto da numerose richieste di pagamento del canone RAI inviate dalla Radiotelevisione Italiana s.p.a. a liberi professionisti.

Ci viene chiesto se tale canone sia o meno dovuto per la detenzione di computer e apparecchi multimediali.

La questione è stata a lungo dibattuta ed ancora oggi irrisolta.

L'art.1 del Regio Decreto Legge n.246 del 1938 stabilisce che: <<chiunque **detenga** uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente>>.

Dal tenore letterale della norma si evince **che la mera detenzione di un televisore è sufficiente per far scattare l'obbligo di pagamento del canone.**

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Sul punto la stessa Giurisprudenza ha chiarito: <<il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (...) indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico ...>> (Corte Costituzionale sentenza 26.6.2002 n.284).

Per quanto concerne la individuazione della tipologia di apparecchi che comportano l'obbligo di pagamento la Corte Costituzionale con la citata sentenza ha stabilito che: <<non è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceve con altri mezzi, o non le riceve affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole>>.

Ciò precisato, è chiaro che per risolvere la questione controversa del pagamento o meno del canone Rai da parte dei detentori di computer, monitor, modem, videocellulari, videocamere ecc. **risulta preliminare l'individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione assoggettabili all'imposta di cui si discute.**

**Ad oggi tale individuazione non è stata operata.**

Sul tema ci sono state numerose richieste di chiarimento ed interPELLI rivolti da varie Associazioni di consumatori all'Agenzia delle Entrate, al Ministero delle Finanze e al Ministero delle Comunicazioni. A titolo esemplificativo si segnala la richiesta di consulenza giuridica presentata il 12.2.2008 all'Agenzia delle Entrate dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).

Con tale istanza si chiedeva, appunto, se fossero riconducibili alla definizione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" una serie di oggetti, quali: computer senza collegamento internet; computer con collegamento Internet tramite modem analogico o a banda larga; computer senza monitor; modem Adsl; ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video; videocellulare; videocitofono; videocamera digitale con display; ecc.

L'Agenzia delle Entrate non ha sostanzialmente risposto.

## STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Infatti la consulenza giuridica che è stata resa da tale Agenzia con provvedimento prot. n.954-38963/2008 del 15.03.2008, sottolinea, ancora una volta, che presupposto per l'imposizione è la mera detenzione degli apparecchi, ma non individua la tipologia degli apparecchi in questione.

In tale provvedimento si precisa che : <<In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo si fa presente che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota n.67800 del 2007 , è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione>>.

Detta Agenzia giunge quindi ad affermare che: <<in conclusione, la soluzione della problematica concernente l'assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte dei detentori di computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder così come elencati nel quesito in esame, **è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive**>>.

Siccome ad oggi, in base alle ricerche effettuate, non risulta che il Ministero interpellato dalla Agenzia delle Entrate abbia proceduto alla concreta individuazione degli apparecchi di cui sopra, si può ritenere che la pretesa della Rai, volta ad ottenere il pagamento del canone per le apparecchiature di tipo elettronico non sia fondata.

**O meglio, l'imposta che tale Società vorrebbe riscuotere non è ancora attuale ed esigibile, non essendo ancora stato individuato l'oggetto della stessa.**

Va considerato, tra l'altro, che l'art.1 del R.D. n.246 del 1938 è risalente nel tempo ed all'epoca della sua redazione non si poteva certamente immaginare l'evoluzione tecnologica in tema di trasmissioni di notizie che si è manifestata a distanza di circa Settanta anni. Di conseguenza è dubitabile che il Legislatore del 1938 avesse voluto comprendere nella generica dizione di <<apparecchi>> il computer e gli altri macchinari di cui non poteva prevedere la realizzazione.

Non solo, alcuni commentatori hanno altresì rilevato che il citato R.D. del 1938 quando ha definito genericamente gli apparecchi atti a ricevere <<radioaudizioni>> ha fatto riferimento alle ricezioni via etere, mentre un P.C. utilizza cavi elettrici di proprietà della Telecom per i quali l'utente della linea telefonica paga il relativo canone. Non sarebbe quindi possibile estendere la nozione di "apparecchi" contenuta in tale normativa riconducendo ad essa i macchinari che, seppure atti a ricevere le trasmissioni radio e video, non utilizzano lo stesso sistema di trasmissione.

Anche tale profilo è stato oggetto di riflessione, ma ad oggi non sono pervenute risposte certe da parte delle Autorità competenti.

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

## Conclusioni

Considerato il contenuto generico della norma di riferimento, nonché il sostanziale silenzio serbato dagli Enti preposti alla riscossione, che non hanno fornito risposta al quesito relativo all'individuazione degli apparecchi assoggettabili all'imposta, si può ritenere che la richiesta di pagamento del canone avanzata dalla RAI sia, allo stato attuale, infondata.

Per completezza si segnala che a fronte delle molteplici richieste di pagamento pervenute a professionisti e non, sono già stati proposti innumerevoli ricorsi, in particolare alla sede piemontese del Garante per il contribuente. Molti utenti si sono rivolti al Garante direttamente, altri attraverso le Associazioni dei consumatori.

In Toscana si occupa della materia l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori" (ADUC) con sede a Firenze che, come illustrato, ha già assunto varie iniziative, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della normativa in esame. Ad oggi, però, le risposte fornite appaiono inadeguate.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Nellina Pitto

